



CITTÀ DI GIULIANOVA

Provincia di Teramo

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta in data : 07/04/2016

Atto n. 48

OGGETTO: VARIANTE AL VIGENTE PIANO DI RECUPERO IN ZONA B3.9 - DITTA NERI VINICIO E NERI FABRIZIO - APPROVAZIONE.

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno SETTE, del mese APRILE, alle ore 16:55 nella consueta sala delle adunanze, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

MASTROMAURO FRANCESCO	SINDACO	P	
CAMELI NAUSICAA	VICE SINDACO	P	
RUFFINI FABIO	ASSESSORE	P	
GIOVANARDI GERMANO	ASSESSORE	P	
GRIMI GIAN LUCA	ASSESSORE	P	
GUERRUCCI FRANCESCA	ASSESSORE	P	

ne risultano presenti n. 6 ed assenti 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Marini Daniela

Il Signor MASTROMAURO FRANCESCO in qualità di Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sul ripetuto oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- q con deliberazione della Giunta Comunale n. 70, in data 30.4.2015, è stata adottata, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 12.4.1983, n. 18 e ss.mm.ii., la variante al piano di recupero di iniziativa privata degli immobili in zona B3.9, unità minime d'intervento 2, 3, 4, 5, 6 e 7, presentata dalla ditta Neri Vinicio e Neri Fabrizio, redatta dall'ing. Paolo Bonaduce;
- q la Giunta Comunale, con successiva deliberazione n. 12 del 28.1.2016, relativamente alla predetta variante, ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni, nonché dell'aggiornamento della tavola 1 – *Piante, prospetti e sezioni (stato di fatto)*, rielaborata in conformità agli atti tecnici allegati all'autorizzazione paesaggistica n. 83/2015, rilasciata dallo Sportello Unico per l'Edilizia;

CONSIDERATO che, con nota n. 4875 dell'8.2.2016 e nota n. 4919 del 9.2.2016, gli atti tecnici ed amministrativi della variante al piano di recupero in esame sono stati trasmessi, rispettivamente:

- Ø alla Provincia di Teramo al fine della formulazione di eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della L.R. 18/1983 e ss.mm.ii.;
- Ø alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo per l'acquisizione del parere di competenza;

CONSTATATO che, la Provincia di Teramo, con provvedimento n. 158 del 10.3.2016 (Registro di Settore n. 49 del 3.3.2016), a firma del Dirigente dell'Area 2, acquisito al protocollo generale del Comune il 10.3.2016 al n. 9802, ha ritenuto di non dover esprimere alcuna osservazione;

RISCONTRATO che, con nota n. 4093 del 23.3.2016, acquisita al protocollo generale del Comune il 24.3.2016 al n. 11656, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo, ha espresso parere favorevole alla "*variante al piano di recupero in zona B3.9, unità minime 2, 3, 4, 5, 6 e 7* ", con le seguenti prescrizioni:

- § il secondo piano da realizzare nell'unità abitativa contrassegnata con il n. 2, da includere nel P.d.R., dovrà essere arretrato rispetto al filo del prospetto su Via N. Sauro, similmente alla conformazione attuale dell'unità abitativa n. 3;
- § il nuovo prospetto dei piani terra e primo su Via N. Sauro dovrà essere in linea con la cornice terminale dell'edificio antico alla destra, in modo da poter rileggere l'originaria composizione dei volumi;
- § il prospetto dei piani terra e primo, dovrà essere conformato, desumendo dall'edificio antico limitrofo, i principali elementi compositivi, quali il rapporto pieni/vuoti, la dimensione degli aggetti, ecc..

In ogni caso, il progetto di attuazione dell'unità minima 2 del piano di recupero in zona B3.9 dovrà essere sottoposto (con l'esatta definizione di tutti i dettagli costruttivi, disegni in scala adeguata, foto inserimenti, materiali, finiture, ecc.), a specifica autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004;

ATTESO che il rispetto delle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza Belle Arti e

Paesaggio dell'Abruzzo, espresse nel parere sopra riportato, sarà assicurato nell'ambito del progetto edilizio, finalizzato al rilascio del permesso di costruire, il quale deve essere, comunque, sottoposto a specifica autorizzazione paesaggistica;

VERIFICATO che, nel caso in esame, in base a quanto disposto dell'art. 6, comma 3, e dall'art. 12, comma 6, del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 e ss.mm.ii., sostanzandosi nella presenza di un singolo edificio, già esistente in ambito edificato, non è stato necessario effettuare la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS, in considerazione, inoltre, che trattasi di strumento attuativo della pianificazione generale approvata, la quale è stata sottoposta positivamente a VAS;

PRECISATO che, in assenza di obblighi relativi alla realizzazione di opere di urbanizzazioni, la presente variante al piano di recupero non prevede lo schema di convenzione ma, ai fini della determinazione dei tempi di attuazione del piano, vengono fissati i seguenti termini di esecuzione :

- 1) il presente piano di recupero ha una validità di anni 10, a partire dalla data di approvazione definitiva;
- 2) il termine per presentare la richiesta di permesso di costruire è di anni 1 dalla data di approvazione del piano di recupero;
- 3) il termine di esecuzione dei lavori di cui al permesso di costruire è quello fissato dalla legge;
- 4) per le opere a carattere privato, non ultimate entro il termine di validità del piano di recupero, potranno essere richiesti e rilasciati nuovi permessi a costruire, solo se conformi alle eventuali nuove previsioni e prescrizioni urbanistiche vigenti (approvate o adottate) al momento della richiesta;

DATO ATTO che, ai fini della microzonazione sismica, l'area interessata dall'intervento ricade in zona 6, definita "*zona stabile suscettibile di amplificazioni locali*";

TENUTO CONTO che la proposta di deliberazione ed i relativi allegati tecnici sono stati preventivamente pubblicati sul sito web istituzionale del Comune di Giulianova, in base a quanto dall'art. 39, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013;

ACCERTATO che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa o diminuzione di entrata a carico del bilancio comunale;

RITENUTO, pertanto, di poter approvare, ai sensi del vigente art. 20 della L.R. n. 18/1983, la variante al piano di recupero di iniziativa privata degli immobili in zona B3.9, unità minime d'intervento 2, 3, 4, 5, 6 e 7;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la validità e la correttezza dell'azione amministrativa, reso dal Dirigente dell'Area Servizi alla Città ed al Territorio, a norma degli artt. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che, allegato a questo atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile, reso dal Dirigente di Ragioneria, a norma degli artt. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di

deliberazione, che, allegato a questo atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

VISTI la L.R. n. 18 del 12.4.1983 e ss.mm.ii, il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 in vigore, il D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 e ss.mm.ii., il D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013, nonché il vigente statuto comunale;

Con voto unanime favorevole;

DELIBERA

- 1) la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- 2) approvare, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 12.4.1983. n. 18 e ss.mm.ii., il progetto la variante al piano di recupero di iniziativa privata degli immobili in zona B3.9, unità minime d'intervento 2, 3, 4, 5, 6 e 7, presentata dalla ditta Neri Vinicio e Neri Fabrizio, redatta dall'ing. Paolo Bonaduce, costituito da:
 - Ø relazione tecnica;
 - Ø documentazione fotografica;
 - Ø tavola 1 - Piante, prospetti e sezioni (stato di fatto);
 - Ø tavola 2 - Piante, prospetti e sezioni (stato di progetto);
 - Ø tavola 3 – Planimetrie generali;
 - Ø tavola 4 – Dati tecnici;che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, ma che, per ragioni pratiche, non si allegano e vengono conservati, invece, presso il Settore Pianificazione Urbanistica;
- 3) disporre che le prescrizioni della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo, espresse nel parere richiamato in narrativa, devono essere recepite nell'ambito del progetto edilizio, che la ditta proponente dovrà presentare per il rilascio del relativo permesso di costruire;
- 4) precisare che, in assenza di obblighi relativi alla realizzazione di opere di urbanizzazioni, la presente variante al piano di recupero non prevede lo schema di convenzione ma, ai fini della determinazione dei tempi di attuazione del piano, vengono fissati i seguenti termini di esecuzione :
 - Ø il presente piano di recupero ha una validità di anni 10, a partire dalla data di approvazione definitiva;
 - Ø il termine per presentare la richiesta di permesso di costruire è di anni 1 dalla data di approvazione del piano di recupero;
 - Ø il termine di esecuzione dei lavori di cui al permesso di costruire è quello fissato dalla legge;
 - Ø per le opere a carattere privato, non ultimate entro il termine di validità del piano di recupero, potranno essere richiesti e rilasciati nuovi permessi a costruire, solo se conformi alle eventuali nuove previsioni e prescrizioni urbanistiche vigenti (approvate o adottate) al momento della richiesta;
- 5) puntualizzare che le vigenti norme tecniche di attuazione del piano di recupero restano immutate;

- 6) evidenziare che, ai fini della microzonazione sismica, l'area interessata dall'intervento ricade in zona 6, definita "*zona stabile suscettibile di amplificazioni locali*";
- 7) specificare che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa o diminuzione di entrata a carico del bilancio comunale;
- 8) dare atto che la proposta di deliberazione e i relativi allegati tecnici sono stati preventivamente pubblicati sul sito web istituzionale del Comune di Giulianova, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013;
- 9) demandare al Dirigente dell'*Area Servizi alla Città ed al Territorio* l'espletamento di tutti gli atti necessari e conseguenti all'assunzione del presente provvedimento.

LA GIUNTA

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata esecutività alla presente deliberazione;

Con voto unanime favorevole;

D E L I B E R A

rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Avv. Francesco Mastromauro

Il Segretario Generale

Dott.ssa Daniela Marini

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
07/04/2016 per rimanervi quindici giorni consecutivi. (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

Giulianova, lì 07/04/2016

Il Segretario Generale

MARINI DOTT.SSA DANIELA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti a termini :

- ☐ Del III comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, essendo trascorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione sopra certificata;
- ☒ Del IV comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Giulianova, lì 07/04/2016

Il Segretario Generale

Dott.ssa Daniela Marini